

CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO TRA

TRIBUNALE DI ANCONA

E

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ANCONA

Premessi:

- I principi ispiratori e le disposizioni di cui all'art. 37 L. 15 luglio 2011 n.111 in tema di "*efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie*" secondo cui " *i capi degli Uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica [...] con i Consigli dell'ordine degli avvocati, per consentire ai più meritevoli [...] lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari [...] della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato*";
- I principi ispiratori e le disposizioni del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), e della L. 31 dicembre 2012 n. 247 (Disciplina dell'ordinamento forense), che, nelle more di apposito regolamento che disciplini " l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari" (art.44) ,già statuisce che, nell'ambito della durata massima di diciotto mesi, il tirocinio possa essere svolto "presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi" e "per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (art.41);

Rilevato che:

- Con D.L. 21 giugno 2013, come convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98, è stato disposto all'art. 73 che " *i laureati in giurisprudenza [...] che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possano accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratico presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni, della durata complessiva di 18 mesi*";

Richiamati:

- Il comma 5 bis del suddetto art. 73, secondo cui "l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una scuola di specializzazione per le professioni legali;
- Ogni restante disposizione di cui all'art.73, comma da 1 a 20, e ulteriori leggi vigenti in materia;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso il Tribunale di Ancona ai sensi del citato art. 73 D.L. n. 69/13, come convertito con L.98/13, da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 di detta norma, siano anche iscritti nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona ;

ART. 2

Il Presidente del Tribunale individua i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti e redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al Capo dell'Ufficio giudiziario e al presidente del Consiglio dell'Ordine.

ART. 3

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio, purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il tirocinante garantisce la sua presenza presso il Tribunale per almeno 20 ore settimanali, in giornate e orari da individuare con il magistrato affidatario.

Nell'arco di 18 mesi, la consentita contemporaneità dei due tirocini, giudiziario e forense, può esplicarsi in termini di presenza del tirocinante presso l'Ufficio giudiziario per non meno di 30 ore settimanali per 12 mesi, ed espletamento per 6 mesi del tirocinio a tempo pieno presso lo studio legale.

L'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale forense e notarile.

ART.4

Gli ammessi allo stage :

- assistono e coadiuvano i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, escludendosi che possano essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo;
- sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo a informazioni e dati acquisiti durante il tirocinio, e all'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione del loro tirocinio;
- secondo le indicazioni del magistrato affidatario, partecipano alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che l'affidatario ritenga di non ammetterli.

ART. 5

L'attività dei tirocinanti si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario.

Gli ammessi allo stage possono accedere ai soli fascicoli processuali sottoposti loro dal magistrato affidatario, con esclusione dei fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi e di quelli inerenti i procedimenti trattati dallo studio legale presso il quale sono o sono stati praticanti; non possono esercitare attività professionale innanzi all'ufficio presso cui svolgono il tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato affidatario.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato affidatario.

ART.6

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Pubblica Amministrazione.

Convenzioni con eventuali terzi finanziatori potranno consentire l'istituzione di apposite borse di studio.

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati per i magistrati dell'Ufficio e a corsi di formazione loro specificamente dedicati, se organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

ART. 7

Ai tirocinanti iscritti come praticanti nel registro presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona viene garantita dal Consiglio, ovvero a cura degli stessi tirocinanti, la copertura assicurativa contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie di settore, con riferimento a eventi occorsi durante l'attività di tirocinio presso il Tribunale ed anche per attività eventualmente svolte al di fuori dell'Ufficio ma rientrante nel progetto formativo.

Il Tribunale si impegna a segnalare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine qualsiasi evento che rientri nell'oggetto della copertura assicurativa di cui sopra.

ART. 8

Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Presidente del Tribunale, sentiti il tirocinante, il magistrato affidatario e il Consiglio dell'Ordine:

- per il venire meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio giudiziario.

ART. 9

Per l'accesso allo stage, i soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 citato, possono presentare domanda compilando il modulo *on-line* accessibile presso il sito Internet del Tribunale di Ancona, al seguente link:

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW970478

Ancona 5 MAR 2014

Il Presidente del Tribunale di Ancona

Dott. Mario V. D'Aprile

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Ancona

avv. Giampiero Paoli